

**Regolamento per l'accesso all'esame di idoneità professionale
dei giornalisti mediante "ricongiungimento"**

L'Ordine dei giornalisti della Toscana, vista la delibera del Cnog del 18 dicembre 2013 in materia di accesso all'esame di idoneità professionale mediante "ricongiungimento";
visto il Documento varato dai presidenti degli Ordini regionali dei giornalisti nella riunione del 30 ottobre 2013 nel testo risultante dalle modifiche al 5 febbraio 2014;
sulla base della libertà di accesso alle professioni, ribadita dal governo come principio guida, e dell'obbligo di rimuovere gli ostacoli in tal senso;
preso atto dei documenti di indirizzo del Cnog 3 luglio 2002 e del 17 ottobre 2008, approvati all'unanimità;
vista infine la delibera n. 203/2019 del Comitato Esecutivo ratificata nella riunione del Consiglio Nazionale del 17 ottobre 2019

DELIBERA

il presente Regolamento per garantire l'accesso al professionismo di quei pubblicisti che esercitano l'attività giornalistica in maniera esclusiva e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa.

A costoro, vista la difficoltà a ottenere il praticantato aziendale, si garantisce l'accesso all'esame di idoneità professionale attraverso un iter di "ricongiungimento".

Il "ricongiungimento", non sostituisce i canali di accesso tradizionali (praticantato aziendale, riconoscimento d'ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i free-lance), né tantomeno interferisce con le norme che regolano il riconoscimento dei pubblicisti nei singoli Ordini regionali.

Dal punto di vista giuridico, il ricongiungimento, si intende nel solco dei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge 69/1963 sull'iscrizione al registro dei praticanti.

Art. 1) REQUISITI

Può richiedere il ricongiungimento, all'Ordine regionale di appartenenza entro il 31 dicembre 2020, il pubblicista che, iscritto all'elenco da almeno cinque anni, alla suddetta data:

- abbia esercitato in maniera sistematica ed esclusiva attività giornalistica retribuita per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui almeno 18 nell'ultimo triennio;
- abbia esercitato la suddetta attività presso una o più testate giornalistiche stampate, audiovisive o telematiche, o presso un ufficio stampa sotto la guida di un giornalista professionista; ove abbia prestato attività in un ufficio stampa, ai fini del "ricongiungimento" è comunque necessario che la struttura sia dotata di una propria testata giornalistica registrata;
- abbia raccolto documentazione attestante il/i rapporto/i professionale/i giornalistico/i esistente/i nel periodo di riferimento, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi);
- abbia conseguito nel periodo di riferimento un reddito lordo per l'attività giornalistica indicativamente non inferiore al minimo contrattuale netto previsto per i praticanti giornalisti con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.C.N.L.G.; sia inoltre stata versata regolarmente la contribuzione presso l'Inpgi e/o altri istituti previdenziali collegabili

all'attività di informazione per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui almeno 18 nell'ultimo triennio;

- consegnare all'Ordine regionale della Toscana, entro il 31 dicembre 2020, per ogni testata, una relazione dell'attività realizzata, comprendente la documentazione necessaria per attestare l'attività svolta, confermata sotto la propria responsabilità dal direttore, o da un professionista, all'Ordine o accertati direttamente dall'Ordine regionale della Toscana;
- continuare a svolgere, anche al momento della domanda, attività giornalistica, abbia una regolare posizione contributiva aperta ed attesti di vivere di tale attività in via esclusiva,

Art. 2) **ACCESSO ALL'ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- La verifica dei requisiti viene effettuata dall'Ordine regionale della Toscana che valuta l'attività e la consistenza della prestazione svolta, nonché l'idoneità della/e struttura/e in cui l'aspirante ha svolto e svolge attività, anche a distanza, ai fini della garanzia del compimento di un adeguato tirocinio formativo.
- Il tirocinio pratico previsto dalle norme sul praticantato viene considerato assorbito dallo svolgimento dell'attività giornalistica secondo quanto indicato nel titolo requisiti.
- L'ammissione alla procedura di ricongiungimento determina, con decorrenza retroattiva dei 18 mesi, l'iscrizione nel Registro dei praticanti – con pagamento del contributo di 100 euro come stabilito dalla delibera del Consiglio regionale n. 243/2018 - e conseguente accesso all'esame di idoneità professionale nella prima sessione utile.